



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**

**DI CUI AGLI ARTT. 7 e 42, COMMA 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018**

PROTOCOLLO RIMBORSI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2023

Il giorno 7 novembre 2023 alle ore 09:30 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Daniele PARBUONO – Delegato del Rettore      F.to Daniele PARBUONO

Dott.ssa Anna VIVOLO – Direttore Generale      F.to Anna VIVOLO

e la Delegazione sindacale così composta:

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

BELLINO Andrea      F.to Andrea BELLINO

BUSINELLI Stefania      F.to Stefania BUSINELLI

CECCARELLI Fabio      F.to Fabio CECCARELLI

CICIONI Roberto      F.to Roberto CICIONI

DATTINI Valentina      F.to Valentina DATTINI

FRITTELLA Giovanni      F.to Giovanni FRITTELLA

GIANNONI Maurizio \_\_\_\_\_

MONTANARI Carlo \_\_\_\_\_

RENGA Marco F.to Marco RENGA

SANTONI Andrea F.to Andrea SANTONI

SEGOLONI Marco F.to Marco SEGOLONI

SERENELLI Francesca F.to Francesca SERENELLI

per le OO.SS. di categoria:

C.I.S.L. SCUOLA F.to Stefania ROSSI

F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS F.to Lorenzo BOCCIOLESI

FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A F.to Stefania ROSIGNOLI

FLC C.G.I.L. F.to Enrica FERRANTI, f.to Massimo LACQUANITI, f.to Moira ROSI

SNALS CONFSAL F.to Bernard FIORETTI

ANIEF UNIVERSITA' Dichiarazione di concordanza (all.1)

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visti in particolare gli artt. 75, 76, 79, 82, 88, 91 del C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65, 66;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 6.12.2022 *“sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021”*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2022 con cui è stato adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance - Anno 2023 e il parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione con verbale n. 10 del 24.11.2022;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2023;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020 recante *“Contrattazione Collettiva Integrativa – Nomina delegazione di parte datoriale”*;

Visti i DD.DD.AA. n. 279 del 30.05.2003 e n. 320 del 18.06.2003 relativi al personale universitario non docente in convenzione con il S.S.N. equiparato ai fini economici al personale dirigente non medico e al personale dirigente medico del S.S.N.;

Visto il D.D.G. n. 189 del 1° agosto 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione centrale a decorrere dal 1° settembre 2022”;

Visto inoltre il D.D.G. n. 120 del 27.04.2023, rettificato parzialmente dal D.D.G. n. 150 del 25.05.2023 di riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione Centrale a decorrere dal 1° maggio 2023;

Vista la delibera n. 209 del 31.05.2023 del Consiglio di Amministrazione, con cui sono stati costituiti, per l’anno 2023, rispettivamente il Fondo ex art. 63 e il Fondo ex art. 65 del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, certificati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 29.05.2023 con verbale n. 24;

Visto il Contratto collettivo integrativo di cui ai artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Accordo Anno 2023, sottoscritto in data 03.10.2023;

Visto l’art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85 del 3 luglio 2023, il quale dispone:

*“1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di*

*lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa 2. .... 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. 4 ....”;*

Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 avente ad oggetto: *"Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi”;*

Vista altresì la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 richiamata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023;

Rilevata l’opportunità di dare attuazione alla previsione normativa da ultimo richiamata, sotto il profilo del rimborso erogabile dal datore di lavoro ai lavoratori con figli fiscalmente a carico per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale in relazione al periodo d’imposta 2023, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto l’art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018, avente ad oggetto *“Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica”;*

Dato atto che l’Amministrazione può mettere a disposizione per le suddette finalità, vincolandole alla erogazione dei rimborsi per utenze domestiche in favore di dipendenti di categoria B, C, D con figli fiscalmente a carico, le economie, pari ad € 63.694,50, delle risorse (complessivi € 225.196,93) con

cui nel 2022, con D.R. n. 3052 del 3 novembre 2022, questa Amministrazione aveva integrato il “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D” di cui all’art. 63 – anno 2022 - del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, relativo al personale di categoria B-C-D del Comparto Istruzione e Ricerca, utilizzando la somma che, di norma, ai sensi dei Regolamenti per l’attività conto terzi, avrebbe dovuto essere destinata al fondo di riserva di Ateneo, quale quota dei trasferimenti interni effettuati nell’esercizio 2022 in favore dell’Amministrazione centrale dai Dipartimenti e Centri di Ateneo, derivanti dall’Attività conto terzi;

Dato atto che l’Amministrazione, con riferimento alle medesime finalità sopra illustrate per la categoria EP, propone di destinare una quota parte delle risorse ad oggi assegnate alla retribuzione di posizione;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione dell’ipotesi di CCI “Protocollo rimborso utenze domestiche” anno 2023 in particolare nella seduta del 23 ottobre 2023;

Considerato che in data 23.10.2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – “Protocollo rimborso utenze domestiche” anno 2023;

Visto il D.R. n. 2733 del 25.10.2023 avente ad oggetto “*Costituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2023 – Integrazione Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018*”, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.10.2023 con delibera n. 477 e certificato positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27.10.2023 con verbale n. 31;

Dato atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 31 del 27.10.2023 ha reso altresì certificazione positiva ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al "C.C.I. di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2023" - sottoscritto in data 23.10.2023;

Vista la delibera n. 458 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2023 con cui la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, Protocollo Rimborsi utenze domestiche Anno 2023;

Vista la delibera n. 459 del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2023 recante *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale."*;

Considerata l'urgenza di definire la quantificazione e la disciplina di erogazione delle risorse destinate al rimborso dei pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di assicurarne l'erogazione entro il periodo d'imposta 2023, come richiesto dall'art. 40 D.L. n. 48/2023 sopra richiamato, alla luce della certificazione ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 del provvedimento di integrazione del Fondo ex art. 63 del C.C.N.L. 2016/2018, nei termini sopra illustrati;

Al termine della riunione

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 48 del 04.05.2023 convertito con L. n. 85 del 3 luglio 2023 viene riconosciuto dall'Amministrazione al personale tecnico amministrativo bibliotecario, con figli fiscalmente a carico, in servizio alla data del 1° ottobre 2023, entro il tetto massimo individuale di euro 300,00, a valere ed entro i limiti dei seguenti stanziamenti:
  - € 63.694,50 in favore del personale di categoria B, C, D – a valere sulle risorse che saranno a tale scopo stanziare nel “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D” di cui all'art. 63 – anno 2023 - del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018, costituito con delibera n. 209 del 31.05.2023 e certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.05.2023 con verbale n. 24, a seguito dell'integrazione del medesimo con le economie delle risorse stanziare per analoga finalità nel relativo Fondo dell'anno 2022;
  - € 2.500,00 in favore del personale di categoria EP – a valere sul “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP”, costituito con delibera n. 209 del 31.05.2023 del Consiglio di Amministrazione e certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 28.05.2023 con verbale n. 24, con contestuale modifica dell'art. 5 del CCI sottoscritto il 3 ottobre 2023 nella parte in cui si prevede che siano destinati alla retribuzione di posizione € 442.278,98, che vengono rideterminati in € 439.778,98 per effetto dello stanziamento di € 2.500,00 per il rimborso del pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica



e del gas naturale, entro il tetto massimo individuale di € 300,00, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 48 del 04.05.2023 convertito con L. n. 85 del 3 luglio 2023 e del presente CCI.

## **Art. 2**

### **Ammissibilità al rimborso**

1. Possono presentare richiesta di rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale i dipendenti che abbiano figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del D.P.R. 917/1986. A tale scopo il dipendente è chiamato a dichiarare di avere figli fiscalmente a carico, indicandone, altresì, il codice fiscale.
2. Sono fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 917/1986, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Il limite reddituale è riferito al 31.12.2023. Il dipendente che, presentando domanda, abbia ottenuto il beneficio e solo alla data del 31.12.2023 verifichi il superamento del limite reddituale del figlio, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, quale sostituto d'imposta, entro il 31.01.2024 per consentire il recupero del beneficio in sede di conguaglio fiscale.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, *“l'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione*

*per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). ... Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore. Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell'esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione. In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere di tale beneficio da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi.”.*

3. Può essere riconosciuto il rimborso solo delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative alla abitazione del dipendente, intesa come luogo di residenza o domicilio del dipendente stesso agli atti dell'Amministrazione, che risultino intestate:
  - al dipendente stesso,
  - al coniuge o al figlio/a, legittimo, naturale riconosciuto, adottivo, affidatario o al parente o all'affine convivente con il dipendente, quindi rientrante nel nucleo familiare del dipendente stesso,
  - al convivente rientrante nelle previsioni della L. 76/2016,
  - al locatore dell'immobile luogo di residenza o domicilio del dipendente, nel caso di contratto di locazione che preveda espressamente il riaddebito analitico delle fatture delle utenze domestiche, intestate al locatore, nei confronti del locatario.
4. Non è ammesso il rimborso per utenze relative a più di una unità abitativa. Il rimborso è riconosciuto solo per consumi relativi all'anno 2023.

5. Ai fini del rimborso il dipendente deve produrre, nel rispetto delle modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido e le fatture relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ai consumi dell'anno 2023 di cui si chiede il rimborso.
6. La mancata produzione dell'ISEE equivarrà a dichiarazione di una ISEE superiore a € 40.000,00, pertanto sarà preclusiva al riconoscimento di qualsivoglia rimborso.

### **Art. 3**

#### **Modalità di riconoscimento del rimborso**

1. Le risorse destinate al rimborso delle utenze domestiche saranno assegnate nel rispetto delle previsioni della tabella di riferimento allegata al *"Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale"*, nei termini di seguito riportati:

<b>Fasce di reddito in base a ISEE (€)</b>	<b>% massima riconoscibile</b>
	Rispetto all'importo di cui viene richiesto il rimborso o, ove importo maggiore di € 300,00, rispetto all'importo di € 300,00.
1) da 0,00 a 15.000,00	100% fino a un massimo di € 300,00
2) da 15.000,01 a 20.000,00	90% fino a un massimo di € 270,00
3) da 20.000,01 a 25.000,00	70% fino a un massimo di € 210,00
4) da 25.000,01 a 30.000,00	50% fino a un massimo di € 150,00
5) da 30.000,01 a 35.000,00	25% fino a un massimo di € 75,00
6) da 35.000,01 a 40.000,00	10% fino a un massimo di € 30,00

2. Ove all'esito di tale assegnazione vi siano economie, si procederà, in proporzione al numero degli istanti appartenenti ai diversi scaglioni, pesati ai fini della proporzione in relazione alla percentuale riconosciuta di rimborso (es: scaglione 2, 90%, pesatura del singolo avente diritto pari a 9; scaglione 3, 70%, pesatura del singolo avente diritto pari a 7) e, conseguentemente l'assegnazione al singolo scaglione sarà distribuita in proporzione al numero degli istanti stessi, fermo il limite individuale di € 300,00.
3. Ove le risorse non siano sufficienti a garantire le percentuali di rimborso riconoscibili ai sensi della tabella sopra richiamata, le assegnazioni saranno riproporzionate nel rispetto degli scaglioni sopra esposti.